

DLgs 196/2003 (e successive integrazioni e modificazioni)

Il codice in materia di protezione dati personali

Definizioni

Trattamento

Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, l'utilizzo, la comunicazione... di dati

Dato personale

Qualunque informazione relativa ad una persona fisica, giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso il numero di identificazione personale.

Dati sensibili

I dati che rivelano l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

Dati giudiziari

I dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3 comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del DPR 14.11.2002 n.313 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli Artt.60 e 61 del codice di procedura penale.

Titolare

La persona fisica o giuridica, la pubblica amministrazione o qualsiasi altro ente cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Responsabile

La persona fisica o giuridica, la pubblica amministrazione o qualsiasi altro ente preposto dal titolare al trattamento di dati

Incaricato

La persona fisica autorizzata dal titolare o dal responsabile a compiere operazioni di trattamento

Interessato

La persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali.

Comunicazione

Dare conoscenza in qualunque forma dei dati personali a soggetti determinati diversi dall'interessato.....

Diffusione

Dare conoscenza in qualunque modo dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Banca di dati

Ogni complesso organizzato di dati personali.

Diritti dell'interessato

Articolo 7

L'interessato ha diritto ad avere conferma e conoscenza dei dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- origine dei dati;
- finalità e modalità del trattamento;
- logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici;
- titolare e responsabile del trattamento;
- soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza

Articolo 8

La richiesta è rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per mezzo di un incaricato, e si deve dare idoneo riscontro senza ritardo.

Articolo 9

La richiesta può essere presentata anche a mezzo raccomandata, fax, posta elettronica.

Articolo 10

La risposta può essere fornita al richiedente anche oralmente oppure offerta in visione mediante strumenti elettronici. Su richiesta i dati possono essere trasposti su supporto cartaceo, informatico o trasmessi per via telematica. La comunicazione deve essere intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di utilizzo di codici e sigle saranno fornite indicazioni per la comprensione del relativo significato.

Modalità del trattamento

Articolo 11

I dati personali sono

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi determinati espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- esatti e, se necessario aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono trattati;
- conservati in modo che l'identificazione dell'interessato sia consentita per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per cui sono stati raccolti

Informativa

Articolo 13

L'interessato è previamente informato - oralmente o per iscritto - circa:

- le finalità e modalità del trattamento;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- le conseguenze di un rifiuto di rispondere;
- i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- il diritto di accesso ai propri dati (articolo 7);
- l'indicazione del titolare e del responsabile del trattamento

Principi

Articolo 18

I soggetti pubblici possono trattare dati solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, senza dover richiedere il consenso dell'interessato.

Articolo 19

Il trattamento di dati - esclusi quelli sensibili e giudiziari - da parte di un soggetto pubblico è consentito anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.

La comunicazione a privati o a enti pubblici economici e la diffusione sono consentite solo se previste da una norma di legge o di regolamento.

Articolo 20

I soggetti pubblici possono trattare dati sensibili solo se il trattamento è autorizzato da una espressa disposizione di legge, oppure - in caso contrario - limitatamente ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura di chi effettua il trattamento, con apposito regolamento.

Soggetti

Articolo 28

Quando il trattamento è effettuato da una pubblica amministrazione, titolare è l'ente nel suo complesso.

Articolo 29

Il responsabile è designato facoltativamente dal titolare, tra soggetti che forniscano idonea garanzia.

I compiti del responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare

Articolo 30

L'incaricato è designato per iscritto dal titolare o dal responsabile con atto che individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito.

Sicurezza

Articolo 31

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo – con l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza - i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme.

Diritto di accesso

Articolo 59

I presupposti, le modalità ed i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali (esclusi i dati relativi allo stato di salute ed alla vita sessuale) restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Stato Civile, Anagrafi e liste elettorali

Articolo 62 (dati sensibili e giudiziari)

Sono considerate di rilevante interesse pubblico ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi (APR e AIRE) e delle liste elettorali e al rilascio di documenti di riconoscimento o il cambiamento di generalità.

Articolo 64 (Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:
 - a) Al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;
 - b) Al riconoscimento del diritto d'asilo o dello stato di rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;
 - c) In relazione agli obblighi dei datori di lavori e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione sociale;
3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui all'articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento.

Articolo 65

1. Sono considerate di rilevante interesse pubblico ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di:
 - a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
 - b) documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici;
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare quelli concernenti:
 - a) Lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;
 - b) Le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità;

- c) L'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
 - d) L'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l'attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
 - e) La designazione e la nomina di rappresentanti in commissione, enti ed uffici.
3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera a) , in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alle presentazioni di candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
- a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
 - b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità del comma 1, possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Articolo 177, comma 1

Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.....

Articolo 177, comma 3

Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'art. 107 del DPR 3.11.2000 n.396, è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.

Articolo 177, commi 4 e 5

Sulle liste elettorali non si riportano più l'indicazione della professione e del titolo di studio. Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso